




**Città di
Paderno Dugnano
(MI)**

Piano Cimiteriale 2022

(D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

(L.R. 30 dicembre 2009, n. 33)

(R.r. 9 novembre 2004, n. 6 – R.r. 6 febbraio 2007, n. 1)



7. Norme Tecniche di Attuazione

M a g g i o 2 0 2 2

Il Progettista

*Dott. Lorenzo Coppa
Pianificatore*

Studio Coppa
governo integrato del territorio

via XX Settembre 54E | 22066 Mariano Comense (CO) | tel. 031.749860
www.studiocoppa.com

L'Amministrazione Comunale

Con la collaborazione di: Ufficio Servizi Cimiteriali

*Dott. Dioguardi Lucio
Direttore del Settore Polizia Locale e Servizi per la città*

*Assessore competente
Di Maio Giovanni*

COMUNE di PADERNO DUGNANO

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

NORME TECNICHE di ATTUAZIONE

La seguente normativa, combinata con quella contenuta nel Regolamento Comunale per le Attività Funebri e Cimiteriali, con le ordinanze del Sindaco e le determinazioni del Dirigente, costituisce il quadro di riferimento per l'attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale dei cimiteri di Dugnano, Palazzolo, Cassina, Paderno.

INDICE

Introduzione	1
SEZIONE 1	
Art. 1 – Finalità del Piano cimiteriale	3
Art. 2 – Campo di applicazione	3
Art. 3 – Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale 2021	3
Art. 4 – Interventi pubblici e interventi privati	4
Art. 5 – Autorizzazione per l’esecuzione degli interventi	4
Art. 6 – Aree omogenee d’intervento	4
Art. 7 – Esercizio della tutela paesaggistica e della conservazione – Dlgs n. 42/2004	5
Art. 8 – Norme generali	5
SEZIONE 2	
Art. 9 - INUMAZIONI - Sepolture ad inumazione	6
1. campo aborti	6
2. campo comune bambini	6
3. campo comune adulti	6
4. campo di mineralizzazione	7
5. campo per sepolture in caso di calamità naturali	7
6. inumazioni destinate a fedeli di religioni diverse	7
Art. 10 - Monumento copri tomba per inumazioni in campo comune	8
Art. 11 - TUMULAZIONI – sepolture a tumulazione	8
Art. 12 - Sepolture a tumulazione previste dal Piano	8
12.1 - Colombari	9
12.2 – Tombe con sistema a vestibolo	9
12.2.b – Sepolcreti	10
12.2c - Cappelle.	10
12.3 – Ossari e Cinerari.	11
Art. 13 - Identificazione e ornamenti di inumazioni, colombari, tombe, ossari e cinerari	12
Art. 14 - Altre forme di sepoltura	12
1. Ossario / cinerario comune	13
2. Giardino delle rimembranze	13
3. Aree di sepoltura per animali d’affezione	13
SEZIONE 3	
Art. 15 - Dotazioni, depositi e ambienti di servizio	14
Art. 16 - Spazi aperti accessibili al pubblico, aree a verde	14
Art. 17 - Aree esterne	14
Art. 18 - Zona di rispetto cimiteriale	14
SEZIONE 4	
Art. 19 – Attuazione per fasi delle previsioni di Piano	19
Art. 20 - Aggiornamento del Piano cimiteriale 2021	16
Art. 21 - Sostenibilità degli interventi	16
Art. 22 – Eliminazione delle barriere architettoniche	16
Art. 23 – Norme costruttive	16
Art. 24 – Varianti al PRCm	16

Introduzione

Si intendono integralmente richiamati leggi e regolamenti nazionali e regionali che disciplinano la materia sotto gli aspetti sanitari e della polizia mortuaria, anche se non espressamente citati.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti Norme, a livello locale si fa riferimento e si richiamano:

- il D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria” che specificatamente dedica il Capo X alla Costruzione dei cimiteri, Piani cimiteriali, Disposizioni tecniche generali, il Capo XI alla Camera mortuaria, il Capo XII alla Sala per autopsie, il Capo XIII all’ Ossario comune, il Capo XIV alla Inumazione, il Capo XV alla Tumulazione, il Capo XVI alla Cremazione, il Capo XVIII alle Sepolture private nei cimiteri, il Capo XX ai Reparti speciali entro i cimiteri;*
- la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285 in specie relativamente ai criteri di determinazione dell’ area cimiteriale (punto 10), alle indicazioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale (punto 12), alla revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione (punto 13), agli impianti di cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie (punto 14), alla ristrutturazione di cimiteri esistenti (punto 16);*
- l’ art. 28 della Legge 1 agosto 2002 n° 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” per quanto attiene le fasce di rispetto e le competenze in materia del Consiglio Comunale e dell’ A.T.S.;*
- il Regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” che introduce in modo dettagliato e puntuale nuove Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri (Capo II), Disposizioni tecniche generali sulle aree cimiteriali (Capo III), e riserva alle Inumazioni, tumulazioni e cremazioni (Capo IV), alle Sepolture private nei cimiteri il Capo V, alle Sepolture fuori dai cimiteri (Capo VII), alle Attività funebri (Capo IX) e agli adempimenti conseguenti al decesso e trattamenti sul cadavere (Capo X). Vanno poi richiamati i tre Allegati del Regolamento regionale, che sono rispettivamente dedicati ai Piani cimiteriali, progetti di costruzione e ampliamento dei cimiteri l’Allegato 1, ai Requisiti dei loculi per la tumulazione l’Allegato 2, alle Caratteristiche delle casse l’allegato 3, (così come modificati dal R.r. 6 febbraio 2007 n° 1);*

- *la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n° VII/20278 “Attuazione del Regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali, approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’ attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39, 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all’ art. 40 comma 4”, (così come modificati dal R.r. 6 febbraio 2007 n° 1);*

- *la Circolare Giunta regionale – Direzione Sanità n. 21/SAN del 30 maggio 2005 “Indirizzi applicativi del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6”;*

- *il Regolamento regionale 6 febbraio 2007 n° 1 “Modifiche al Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6”;*

- . *la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”,*

- . *la legge regionale 4 marzo 2019, n. 4 2modifiche e integrazioni alla L. r. 30 dicembre 2009, n. 33.*

SEZIONE 1**Art. 1 – Finalità del Piano Regolatore Cimiteriale - (PRCm)**

Il cimitero è il luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività.

Il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Paderno Dugnano persegue le finalità definite dal R.r. n. 6/2004, dal R.r. n. 1/2007, dalla L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, in attuazione del D.P.R. n. 285/1990 s.m.i.

I criteri generali di attuazione del PRCm sono:

- a) - la programmazione degli interventi costruttivi, di manutenzione, e di rotazione delle sepolture, con **la finalità di ottimizzare la gestione delle strutture esistenti**;
- b) - la tutela e la conservazione delle strutture architettoniche e dei valori paesistici, unitamente alla valorizzazione della memoria storica;
- c) - il miglioramento della sicurezza per i visitatori e gli operatori, insieme al raggiungimento dei requisiti di accessibilità delle strutture in conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche;
- d) - la valorizzazione delle aree cimiteriali e delle loro pertinenze, con le previsioni di ampliamento indicate dal Piano stesso.

Art. 2 - Campo di applicazione

Il Piano Cimiteriale, redatto ai sensi del D.P.R. n° 285 del 10/9/1990 recependo le indicazioni della Circolare n° 24 del 24/6/1993 del Ministero della sanità, della citata Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, del richiamato Regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6 e successive modifiche ed integrazioni, si applica ai cimiteri di Dugnano, Palazzolo, Cassina e Paderno e alle relative pertinenze che per vicinanza o rapporto ne sono in qualche modo influenzate e coinvolte essendo comprese nella fascia di rispetto cimiteriale.

Qualsiasi intervento di trasformazione edilizia e urbanistica all' interno delle aree come sopra definite è soggetto alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, negli elaborati di Piano nonché nel citato Regolamento Comunale per le Attività Funebri e Cimiteriali che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 3 - Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale 2021

Il Piano viene attuato mediante:

- a · l'uso conforme degli ambiti e delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;
- b · l'elaborazione eventuale di piani attuativi di dettaglio per le aree in ampliamento;
- c · la conforme predisposizione e preparazione di campi e reparti con ridisegno e riutilizzo di quelli esistenti secondo necessità;
- d · la realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in concessione in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni;
- e · l' adeguamento e il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi;
- f · l' attuazione di regolari e programmate rotazioni di legge;
- g · l' attuazione di interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti;
- h · l' esecuzione di opere finalizzate all' eliminazione di barriere architettoniche;

- i · la manutenzione delle superfici a verde, comprese eventuali sostituzioni di alberature e rinnovamento delle specie arboree presenti;
- e · l' esecuzione di adeguati e puntuali interventi di manutenzione sulle aree e sulle costruzioni da parte del Comune e dei privati secondo le rispettive competenze.

Art. 4 – Interventi pubblici e interventi privati

Alla amministrazione comunale spettano i seguenti interventi:

- la pianificazione delle espansioni e la loro programmazione, sulla base delle vigenti normative in materia;
- l' approvazione dei piani di manutenzione, delle infrastrutture cimiteriali, dei percorsi, delle aree verdi, delle recinzioni, dei servizi generali e igienici,;
- l' attribuzione del ruolo di controllo di tutte le attività svolte all' interno del sistema cimiteriale.

Al privato sono consentiti quegli interventi limitati alla realizzazione di cappelle, sepolcreti, tombe e altri manufatti come definiti dalle presenti norme, oltre alla cura e alla manutenzione delle proprie sepolture.

Art. 5 - Autorizzazione per l' esecuzione degli interventi

I provvedimenti autorizzativi, ove necessari, sono rilasciati secondo le vigenti disposizioni e secondo le competenze assegnate dai Regolamenti interni di settore.

All' A.T.S. rimangono ovviamente le competenze attribuite con Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285 "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria" e dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento sopra citato, nonché dalla Legge regionale n. 30 dicembre 2009, n. 33, dal R.r. n. 6/2004 integrato dal R.r. n. 1/2007.

Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione basterà effettuare preventiva comunicazione scritta all' Ufficio Cimiteriale. Per ogni intervento, l' inizio lavori va comunicato al Comune almeno cinque giorni prima di intraprendere le opere.

Art. 6 – Aree omogenee di intervento

Il Piano Regolatore Cimiteriale individua le aree omogenee per le sepolture all' interno dei singoli cimiteri, negli ambiti di riqualificazione – campi esistenti, negli ambiti di completamento dei cimiteri esistenti, e di espansione.

Nelle tavole di progetto sono individuati i settori destinati:

- alle inumazioni nei campi comuni
- alla edificazione di fabbricati per le tumulazioni in colombari e ossari
- alle tumulazioni in tombe a terra
- ai sepolcreti – cappelle

nelle aree libere all' interno dei cimiteri esistenti.

Le tavole di progetto rappresentano gli schemi di massimo utilizzo dei singoli cimiteri, e dimostrano la disponibilità di aree per i futuri ampliamenti, una volta si esaurissero le disponibilità all' interno dei cimiteri esistenti.

Art. 7 – Esercizio della tutela e della conservazione – Dlgs. n. 42/2004**“Elementi storico testimoniali”**

Il Codice dei beni Culturali pone la tutela in via preventiva ed automatica su tutti i beni immobili ultrasettantennali di proprietà degli enti pubblici territoriali, includendo i Comuni. La tutela ricomprende i beni ultrasettantennali nel loro complesso, e ogni intervento sugli stessi deve essere preventivamente approvato secondo le disposizioni normative e legislative vigenti.

Gli elaborato grafici del Piano Cimiteriale individuano gli “Elementi storico Testimoniali” quali componenti storiche delle strutture cimiteriali meritevoli di tutela.

Si raccomanda nella progettazione e nella realizzazione dei manufatti, degli edifici e delle sepolture, la massima sobrietà ed il rispetto della sacralità dei luoghi.

Art. 8 – Norme generali

Il Comune prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità dei venti anni successivi alla adozione degli strumenti di pianificazione, e favorisce il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull’ambiente.

Il comune provvede all’ampliamento o alla ristrutturazione dei cimiteri, previo parere vincolante dell’ATS e dell’ARPA, secondo le rispettive competenze, e secondo le normative vigenti.

8.1 – Il terreno dell’area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l’acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. Il terreno dei cimiteri deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio. Questo non deve provocare una eccessiva privazione dell’umidità del terreno destinato ai campi di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

8.2 - I cimiteri devono essere forniti di acqua potabile e dotati di servizi igienici accessibili (almeno uno per cimitero) a disposizione del pubblico e del personale addetto.

8.3 - L’utilizzo delle sepolture, di ogni ordine e grado, avviene in ordine progressivo utilizzando prioritariamente i posti liberi nei cimiteri esistenti.

8.4 – I cimiteri devono essere provvisti di impianto di raccolta delle acque piovane, qualora le condizioni del terreno e la impermeabilità dei percorsi e degli spazi pubblici ne richiedano la necessaria realizzazione.

8.5 - La soppressione di cimiteri è autorizzata dall’ATS.

SEZIONE 2**Art. 9 - Sepulture ad inumazione**

Per inumazione si intende la sepoltura di un feretro in piena terra.

Le caratteristiche delle fosse e le modalità di utilizzo sono indicate all' art. 15 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6, cui si rimanda esplicitamente.

L' utilizzo dei campi avverrà con le modalità indicate al Capo XIV art. 68 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285.

I campi destinati alla **inumazione** sono:

- campo aborti e feti
- campo comune bambini,
- campo comune adulti,
- campo di mineralizzazione,
- campo destinato a sepolture in caso di calamità,
- campo destinato a fedeli di religioni diverse

La predisposizione dei campi, a carico della Amministrazione, dovrà essere preceduta, se necessario, dalla bonifica del terreno con la rimozione di casse o tracce di precedenti sepolture e sarà effettuata miscelando opportunamente il terreno per correggerne le caratteristiche di argillosità con presenza di acqua che ostacola i naturali processi di decomposizione.

9.1 - campo aborti e feti.

Non è prevista un'area per assolvere alla funzione di sepoltura feti e aborti in quanto provvede direttamente l'ente ospedaliero interessato.

9.2 - campo comune bambini. È previsto nei cimiteri di Paderno, Dugnano, Cassina e Palazzolo.

È destinato alla inumazione di defunti di età inferiore ai 10 anni e dei nati morti. La sepoltura non è onerosa.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,30 metri quadrati per fossa.

Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

9.3 - campo comune adulti. È previsto nei cimiteri di Paderno, Dugnano, Cassina e Palazzolo.

È destinato alla inumazione di defunti di età superiore ai 10 anni. La sepoltura onerosa, e la sua durata è di 10 anni.

Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.

Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa.

Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno.

9.4 - campo di mineralizzazione. E' oggi previsto nei cimitero di Cassina Amata.

È destinato al completamento dei processi naturali di mineralizzazione dei cadaveri provenienti da altra sepoltura, a seguito di esumazione o di estumulazione o per scadenza di concessione. L' inumazione dei resti ha la durata di cinque anni, riducibile con impiego di soluzioni enzimatiche di cui al punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10.

Il progetto del PRCm prevede nel dimensionamento spazi anche nei cimiteri di Dugnano, Palazzolo, Paderno, comunque sempre utilizzabili per inumazioni decennali.

In alternativa alla collocazione nei campi di mineralizzazione i resti possono essere cremati, su espressa manifestazione di volontà dei parenti diretti del defunto e/o dagli aventi diritto.

9.5 - campo per sepolture in caso di calamità naturali. È previsto nei quattro cimiteri.

Il campo deve essere mantenuto a prato. Le sepolture possono essere individuate esclusivamente con cippo commemorativo previa istanza indirizzata all'Ufficio Cimiteriale. Non è ammesso il collocamento di piante o altra essenza arborea.

L'utilizzo del campo è regolato dalla vigente normativa in materia.

9.6 - inumazioni destinate a fedeli di religioni diverse

Nel caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il comune deve rilasciare apposita autorizzazione previo parere favorevole dell'ATS.

Nel caso può non essere prevista la esumazione.

Le sepolture possono essere individuate esclusivamente con cippo commemorativo previa istanza indirizzata all'Ufficio Cimiteriale. Non è ammesso il collocamento di piante o altra essenza arborea.

Art. 10 – monumento copritomba per inumazioni in campo comune

A richiesta dei privati, su ogni fossa in campo ad inumazione decennale di cui all'Art. 9, può essere autorizzata dal Comune l'apposizione, a cura e spese degli interessati, di manufatti aventi le seguenti caratteristiche:

- cordoni della misura di m. 1,60 x 0,60;
- lastra di copertura che garantisca un'apertura di almeno mq. 0,60 per fossa di adulti, e di almeno mq. 0,30 per fossa di bambini;
- altezza massima del monumento fuori terra m.1,00 agli spigoli esterni.

La posa di piante o alberelli, da autorizzare preventivamente, dovrà rispettare per tutta la durata delle concessioni:

- altezza massima cm. 100
- devono essere mantenute nello spazio di pertinenza delle tombe e comunque non oltre cm. 30 dal perimetro posteriore delle stesse
- non devono invadere le tombe o i passaggi attigui.

La richiesta di autorizzazione alla posa deve essere corredata dal disegno del monumento in carta semplice, dal quale si evincano le misure e le caratteristiche del monumento.

La mancata presentazione del disegno sospende l'autorizzazione ad eseguire i lavori.

I monumenti non devono essere d'intralcio alle tombe vicine e non devono contenere elementi che offendano il comune senso del decoro richiesto dal luogo.

Art. 11 – TUMULAZIONI - Sepolture a tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie realizzate dai concessionari delle aree o direttamente dal Comune.

Ogni "loculo" deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell'allegato 2 del R.r. n. 6/2004, s.m.i.

Le caratteristiche dei feretri devono rispettare le norme dettate dagli artt. 30 – 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei loculi sono dettate dagli artt. 76 – 77 dello stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, unitamente alle Norme e Regolamenti Regionali.

Art. 12 - Sepolture a tumulazione previste dal Piano

Negli ambiti di completamento e di espansione, comprese le aree libere disponibili all'interno dei cimiteri esistenti, il Piano Regolatore Cimiteriale prevede le seguenti forme di sepolture a tumulazione:

- **colombari**
- **tombe con sistema vestibolo**
- **sepolcreti**
- **cappelle gentilizie**

- ossari
- cinerari

12.1 - Colombari.

Il Piano cimiteriale individua ambiti destinati alla realizzazione di nuovi colombari in appositi edifici. I colombari possono essere realizzati in file sovrapposte fino ad un massimo di 5 file per ordine. Devono essere disposti in serie continua sotto portici o gallerie adeguatamente areate, e la prima fila deve essere sollevata da terra di almeno cm. 30.

I colombari esistenti sono confermati dal Piano cimiteriale. Ove esistenti, la sesta e settima fila di colombari non sono utilizzabili per motivi di sicurezza.

Il singolo loculo deve rispondere ai seguenti criteri costruttivi:

- a) la struttura del loculo, sia prefabbricato che in opera, deve corrispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alla normativa antisismica in vigore;
- b) i piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/mq.;
- c) il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro del 2,5% - 3%;
- d) le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas, con le caratteristiche di cui al D.P.R. 285/1990;
- e) la chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni una testa, intonacata, ovvero con materiali le cui caratteristiche di stabilità e gli spessori assicurino la dovuta resistenza meccanica, e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica;
- f) la chiusura esterna del loculo deve essere realizzata con piastra di marmo - altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici - fornita dal Comune;
- g) le misure di ingombro interno libero non devono essere inferiori a metri 2,25 x 0,75 x 0,70 di altezza;
- h) i loculi esistenti possono essere sempre convertiti in ossari/cinerari. In caso di loculo con accesso frontale sono ricavabili 4 celle ossario/cinerario. Nel caso di loculo con accesso laterale sono ricavabili 12 celle suddivise in 3 gruppi da 4.

12.2 - tombe col sistema a vestibolo.

Sono costituite da camere in calcestruzzo aventi nella parte centrale una botola di accesso ad un vano centrale (vestibolo) che consente di depositare il feretro sul piano inferiore all'interno del quale si trovano, sulla sinistra e sulla destra, gli spazi per la collocazione della cassa.

Le camere, in muratura o in elementi prefabbricati, sono realizzate dalla Amministrazione Comunale, e devono contenere 4 feretri sovrapposti a due a due lateralmente al vestibolo.

I monumenti, a carico dei privati, devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti e con caratteristiche tali da non creare ostacoli visivi alla percezione dell'area in generale e delle tombe limitrofe.

E' vietato l'impiego di materiali facilmente deteriorabili, di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

L'altezza massima del monumento, a sistemazione avvenuta, non dovrà superare cm. 140 rispetto alla quota del vialetto.

12.2.b - sepolcreti.

Il Piano cimiteriale individua comparti esclusivamente destinati alla realizzazione dei sepolcreti.

I sepolcreti esistenti sono confermati nelle loro localizzazioni e dimensioni.

I sepolcreti sono costituiti da camere, con vestibolo, che consentono da 2 a più sepolture per la stessa famiglia. Sono completi di ossari per il deposito dei contenitori di ossa e ceneri.

I sepolcreti devono rispondere alle stesse caratteristiche costruttive delle tombe a vestibolo.

b1 – procedura per assegnazione area:

1) assegnazione area a seguito di Bando Pubblico, previo pagamento e sottoscrizione del contratto di concessione cimiteriale di terreno per costruzione sepolcreto;

3) Richiesta di autorizzazione per la realizzazione del sepolcreto da parte del privato intestatario del contratto, indirizzata all'ufficio edilizia urbanistica, e pagamento contributo costo costruzione;

3a) Rilascio dell'autorizzazione completo dei pareri di competenza, e atti conseguenti in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

12.2.c - cappelle.

Il Piano Cimiteriale individua ambiti di completamento all'interno dei cimiteri esistenti dove poter realizzazione cappelle di famiglia.

Le esistenti sono confermate dal Piano Stesso, fatte salve le scadenze delle Concessioni, e la perdita dei requisiti funzionali, igienico sanitari e statici dei manufatti.

Le cappelle sono costituite da edifici che consentono da 2 a più sepolture per la medesima famiglia, interrate e/o fuori terra. Sono complete di ossari per il deposito dei contenitori di ossa e ceneri.

La cappella gentilizia deve rispondere ai seguenti criteri costruttivi:

- a) le dimensioni in pianta non devono superare i metri 3,50 x 3,50;
- b) l'altezza massima fuori terra dal piano di calpestio del viale di accesso alla quota dell'elemento verticale più alto e pari a metri 5,00;
- c) su ogni lato del manufatto deve essere mantenuta un'area libera di metri 0,50 dai confini della concessione di pertinenza;
- d) nel caso di costruzione in comparti preesistenti, è d'obbligo il rispetto degli allineamenti costituiti al fine di evitare sporgenze, e l'altezza del nuovo edificio non potrà superare quella dell'edificio esistente più alto;
- e) la costruzione del manufatto, dei loculi e degli ossarietti deve rispettare la vigente normativa in materia.

c.1 – procedura per assegnazione area :

- 1) assegnazione area a seguito di Bando Pubblico, previo pagamento e sottoscrizione del contratto di concessione cimiteriale di terreno per costruzione sepolcreto;
- 3) Richiesta di autorizzazione per la realizzazione del sepolcreto da parte del privato intestatario del contratto, indirizzata all'ufficio edilizia urbanistica, e pagamento contributo costo costruzione;
 - 3a) Rilascio dell'autorizzazione completo dei pareri di competenza, e atti conseguenti in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

12.3 – Ossari e Cinerari.

Il Piano Regolatore Cimiteriale consente ove possibile di realizzare gli ossari - cinerari, destinati alla conservazione delle ossa e delle ceneri sia all'interno degli attuali cimiteri, sia nelle future aree di espansione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Gli ossari esistenti sono confermati dal PRCm.

Gli ossarietti sono realizzati fino ad un massimo di 10 file sovrapposte. Si possono utilizzare per la loro realizzazione soluzioni prefabbricate e la prima fila deve essere sollevata da terra di almeno cm. 15.

Il singolo loculo deve rispondere ai seguenti criteri costruttivi:

- i) La chiusura dell'ossario deve essere realizzata con piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
- j) Le misure di ingombro libero interno non devono essere inferiori a metri:
 - a. 0,70 x 0,30 x 0,30 raccolta ossa e ceneri
 - b. 0,43 x 0,45 x 0,45 raccolta ceneri

Art. 13 – Identificazione e ornamenti di inumazioni, colombari, tombe, ossari e cinerari

Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e cinerari (nicchie) sono fornite esclusivamente dal Comune.

Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale. (con eventuale soprannome in seconda riga)

Sulle *lapidi* sono ammessi l'apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.

Sulle lastre dei colombari sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli deperibili) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle eventuali fascette di rivestimento.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.

Le sepolture private non hanno comunicazione con l'esterno del cimitero.

I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.

Art. 14 - Altre forme di sepoltura.

Il Piano cimiteriale indica i luoghi ove realizzare le strutture per le sepolture collettive:

- **ossario / cinerario comune**
- **giardino delle rimembranze**
- **aree di sepoltura per animali di affezione.**

14.1 – Ossario / cinerario comune.

Il Piano Cimiteriale individua gli ossari - cinerari comuni nel sottosuolo, allo scopo di raccogliere le ossa provenienti da esumazione ed estumulazioni, così come le ceneri provenienti da cremazioni, quando non richieste dai familiari per altre destinazioni nei cimiteri. Come disposto dal D.P.R. 285/1990 s.m.i.

14.2 – Giardino delle Rimembranze. E' localizzato nel cimitero di Paderno.

Come da indicazioni del Regolamento regionale n° 6/2004, il Piano individua una specifica area per la dispersione delle ceneri provenienti da cremazione denominata Giardino delle Rimembranze. Su richiesta dei familiari o aventi diritto le ceneri del defunto possono essere in alternativa collocate in urna, e consegnate al parente affidatario, per essere conservate nell'abitazione dello stesso. In ogni caso valgono le disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 dei Regolamenti regionali n° 6/2004 e n° 1/2007.

14.3 – Aree di sepoltura per animali d'affezione

È individuato a ridosso del recinto del cimitero di Paderno, all'esterno delle aree cimiteriali. Il seppellimento nella apposita area dei resti mortali di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione escluda la presenza di rischi per la salute pubblica. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento degli animali d'affezione esclusivamente per inumazione, si applica la disciplina di cui al R.r. 9 novembre 2004, n. 6, integrato dal R.r. 6 febbraio 2007, n. 1. Inoltre l'Amministrazione Comunale, in fase di primo utilizzo delle aree in oggetto, provvederà a definire tutte le disposizioni utili a garantire una corretta e uniforme tipologia di sepoltura, considerando tutte le norme vigenti in materia.

Non sono consentite sepolture di animali con peso superiore a kg. 100.

SEZIONE 3**Art. 15 - Dotazioni, depositi e ambienti di servizio**

I cimiteri dispongono di camera mortuaria, di servizi per il pubblico e di locali di deposito. La camera mortuaria non può anche essere adibita a deposito di osservazione in quanto il cimitero non ha personale fisso che assicura la costante presenza e non è dotato di dispositivi per la rilevazione di eventuali segni di vita.

Gli ambienti riservati ad ufficio, magazzino e deposito oggi esistenti sono confermati.

Saranno sempre possibili interventi secondo le necessità, su tutte le strutture esistenti soprattutto per manutenzioni, adeguamenti e migliorie.

Art. 16 - Spazi aperti accessibili al pubblico, aree a verde

Tutti gli spazi aperti del cimitero saranno sistemati e curati con visione unitaria di insieme in modo da garantire una fruibilità e una percettività globale degli spazi medesimi. La manutenzione delle aree, curata dal concessionario della gestione, dovrà essere attenta e continua.

Art. 17 - Aree esterne

Vengono confermate nell'attuale disegno le aree esterne destinate a verde e a parcheggio autovetture, che vengono giudicate funzionali e sufficienti, fatto salvo la possibilità di recuperare altri spazi per la sosta delle vetture, utilizzabili nelle festività e nelle ricorrenze di maggiore afflusso dei visitatori.

Art. 18 - Zona di rispetto cimiteriale

I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente.

La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale o di sua revisione.

Internamente alla zona di rispetto, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo. (chiosco per la vendita dei fiori)

La fascia di rispetto approvata con il presente PRCm deve essere riportata negli elaborati che compongono il Vigente Piano del Governo del Territorio.

SEZIONE 4**Art. 19 - Attuazione per fasi delle previsioni di Piano**

Fermo restando quanto indicato al precedente art. 3 circa le modalità di attuazione del Piano Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell' arco dei 20 anni di validità dello strumento, salvo diverse valutazioni che emergessero nell' ambito della verifica del Piano prevista per legge.

Sono comunque giudicati prioritari:

- Le opere finalizzate all' eliminazione delle esistenti barriere architettoniche;
- L' uso del suolo in modo coerente e compatibile con le destinazioni dei Campi indicate dal Piano;
- La rimozione delle sepolture di inumazione adulti esistenti da più di 10 anni e delle mineralizzazioni in sito da oltre 5 anni per un riordino delle relative aree, con bonifica, ridisegno e riutilizzo dei campi;
- La regolare e puntuale estumulazione dei loculi presenti nei colombari e negli ossari per avvenuta scadenza di concessione;
- La riassegnazione delle aree già occupate da tombe e liberabili per assenza di concessione o esaurimento di rinnovo;
- La predisposizione di aree sufficienti di consumo e mineralizzazione per non interrompere le operazioni di estumulazione di cadaveri con concessione scaduta e la regolare rotazione dei loculi comunali;
- Le esumazioni a scadenza eseguite con gradualità e continuità per garantire avvicendamenti e rotazioni nei campi comuni;
- La predisposizione di campi sufficienti per l' inumazione decennale, e del campo per le calamità, che si concepisce come area libera a verde;
- la realizzazione dei necessari ossarietti e cinerari, indispensabili per deporre i resti ossei o le ceneri derivanti dalle esumazioni e dalle estumulazioni programmate con il presente PRCm.

Si raccomandano inoltre:

- l' uso di sostanze ammesse dalla legge per favorire i processi biologici nei campi di mineralizzazione;
- mantenere le limitazioni alla concessione di tombe in assenza di defunto da seppellire nello spirito di quanto contenuto all' art. 25 punto 2 dei Regolamenti regionali n° 6/2004 e n° 1/2007;
- l' adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare il formarsi di ristagni d' acqua, limitando l' uso dei sottovasi e/o introducendo negli stessi filo di rame e barrette di rame metallico, adottando nuovi vasi in rame, provvedendo a frequenti ricambi d' acqua, aggiungendo larvicidi ove necessario, secondo indicazioni già espresse dall' ATS per un' efficace lotta al diffondersi della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e dalla nota regionale 24.01.2006 prot. MI20070004022; si vedano in particolare le specifiche prescrizioni introdotte in proposito nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 20 - Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale 2022

Il Piano Regolatore Cimiteriale 2022 recepisce le necessità del servizio nell' arco di almeno vent' anni.

Il Comune di Paderno Dugnano è tenuto a revisionare il Piano dopo i primi 10 anni, o in ogni caso di comprovata necessità, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, adottando le stesse procedure seguite per il primo impianto.

Art. 21 – Sostenibilità degli interventi

Il Piano Regolatore Cimiteriale 2022 recepisce e fa proprie le normative vigenti in materia di sostenibilità degli interventi edilizi e di risparmio energetico, con particolare riferimento alla realizzazione di pannelli fotovoltaici e solari sulle coperture degli edifici comunali previsti, al fine di garantire una adeguata fornitura di energia con fonti alternative.

Art. 22 – Eliminazione delle barriere architettoniche

Ogni intervento nell'ambito delle aree cimiteriali, pubblico e privato, dovrà provvedere perché siano garantite condizioni di accessibilità, percorrenza ed utilizzo di ogni tipo di struttura o manufatto destinato al personale e ai visitatori.

Art. 23 – Norme costruttive

E' fatto obbligo, nella progettazione e nella realizzazione dei manufatti e degli edifici al servizio delle strutture cimiteriali, di rispettare le normative vigenti in materia di costruzioni, con particolare attenzione alla normativa igienico sanitaria e antisismica in vigore.

Tutti gli edifici previsti e da ristrutturare, potranno essere dotati di impianti per la produzione di acqua calda, e per la produzione di energia elettrica.

Art. 24 – Varianti al PCm 2022

Non necessitano di approvazione di preventiva variante le previsioni, in fase di attuazione del PCm, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento urbanistico, non incidano sul dimensionamento globale delle sepolture, e non diminuiscano la dotazione minima di legge dei servizi e delle infrastrutture.

